

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELL'AREA SFALCI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di fruizione dell'area comunale denominata "Area Sfalci".

L'Area Sfalci è un'area recintata, situata in Via Loranze, di proprietà comunale, controllata mediante sistema di videosorveglianza e/o da personale incaricato dal Comune, nella quale i soggetti ammessi, individuati all'art. 2, possono conferire sfalci e ramaglie derivanti dalla manutenzione delle aree verdi pubbliche e private, come specificato al successivo art. 3, site nel territorio del Comune di Fiorano Canavese.

ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI ALL'USO DELL'AREA

L'uso dell'Area Sfalci è riservato:

- alle utenze domestiche dei residenti nel Comune di Fiorano Canavese;
- ai cittadini non residenti, ma proprietari di immobili ad uso abitativo siti nel Comune di Fiorano Canavese,

purché in regola con il pagamento della TARI.

Sono altresì autorizzate al conferimento della frazione di rifiuto verde le aziende incaricate dal Comune di Fiorano Canavese della manutenzione delle aree verdi pubbliche, nonché quelle incaricate dai privati, come indicati al comma precedente, per la manutenzione delle aree di propria pertinenza.

ART. 3 – TIPOLOGIA DI RIFIUTI AMMESSI

Sono ammessi al conferimento esclusivamente i seguenti rifiuti vegetali:

- sfalci di prati, giardini ed aiuole;
- fogliame;
- tagli e potature di siepi ed alberature;
- residui legnosi quali segatura o corteccia.

In conformità alle direttive della Società Canavesana Servizi, incaricata del trattamento dei rifiuti, non è consentito il conferimento di scarti derivanti da orticoltura, viticoltura e frutticoltura, che compongono la frazione organica, oggetto di separata raccolta differenziata.

È inoltre vietato il conferimento di quantitativi di residui verdi provenienti da produzioni straordinarie, quali, a titolo esemplificativo, tagli forestali di bosco ceduo, nonché quelli derivanti da attività professionali di giardinaggio, ad eccezione di quanto previsto all'ultimo comma del precedente art. 2.

ART. 4 – MODALITÀ DI ACCESSO E CONFERIMENTO

L'Area Sfalci è realizzata con l'obiettivo di incentivare e favorire la raccolta differenziata e il riciclo dei materiali recuperabili, contribuendo alla riduzione delle quantità di residuo vegetale da conferire in discarica e al conseguente contenimento dei costi di smaltimento a carico della collettività.

L'accesso all'Area Sfalci è consentito nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e di quelle impartite dall'Amministrazione Comunale.

Il materiale dovrà essere depositato ordinatamente all'interno dell'Area, nella parte destra, tra la recinzione e la zona di manovra dei mezzi d'opera, delimitata da apposita cartellonistica e segnaletica orizzontale, iniziando sempre dalla porzione libera più lontana dall'ingresso.

L'utente che non provveda a depositare correttamente il materiale è tenuto a rimuoverlo immediatamente. In caso di inadempienza, il Comune provvederà d'ufficio, con addebito delle relative spese all'utente.

Eventuali danni arrecati alle strutture dell'Area (quali recinzioni, cancelli o altre dotazioni) saranno riparati dal Comune, con addebito delle spese al soggetto responsabile.

Per motivi di pubblico interesse o per cause di forza maggiore, l'Area Sfalci potrà essere chiusa temporaneamente o definitivamente in qualsiasi momento, mediante ordinanza del Sindaco.

ART. 5 – OBBLIGHI E DIVIETI

È tassativamente vietato:

- mescolare agli sfalci rifiuti speciali e/o pericolosi, materiali inerti, rifiuti indifferenziati o oggetto di separata raccolta differenziata;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere all'esterno dell'Area Sfalci;
- conferire sfalci e ramaglie non provenienti dal territorio del Comune di Fiorano Canavese.

ART. 6 – SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatte salve le eventuali responsabilità amministrative, civili e penali previste dalla normativa vigente, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la violazione dei regolamenti comunali.

Ai fini dell'accertamento delle violazioni, il Comune potrà avvalersi delle ispezioni del personale incaricato, di rilievi fotografici e delle registrazioni derivanti dai sistemi di videosorveglianza.

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare, ove necessario, il ripristino dello stato dei luoghi, a spese del trasgressore.